

(N. 490-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1950

Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'Aeroporto di Ciampino.

ONOREVOLI SENATORI. — Senza entrare nel dettaglio particolareggiato delle singole voci di spesa, elencate nella relazione del Ministro della Difesa, mi limito a sottolineare la grande e urgente importanza che i lavori dell'Aeroporto di Ciampino hanno, per le numerosissime linee aeree internazionali che vi fanno scalo. Ciampino è purtroppo ancora l'unico Aeroporto Internazionale: gli aerei di oltre settanta società di tutto il mondo vi fanno scalo: i passeggeri in transito, o per fermarsi per poche ore o per un soggiorno prolungato a Roma sono numerosissimi. Tutti coloro che transitano per Ciampino rimangono assai male impressionati delle

condizioni disastrose dei fabbricati di servizio e della mancanza assoluta di un dignitoso *confort*. La stessa sicurezza dei voli notturni basata sulla sistemazione degli impianti elettrici e di telecomunicazione, può essere compromessa da un dilazionamento dei lavori.

È assicurata la copertura dell'onere derivato dalla presente legge per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica; sento quindi di poter proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge n. 490.

CINGOLANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni in aggiunta a quella prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 848, per il completamento delle opere inerenti alla sistemazione dell'aeroporto di Ciampino.

La somma di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, servizi dell'aeronautica per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (quarto provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.